



Città di Asti

Settore Politiche sociali, Istruzione, Servizi educativi

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28, REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Premesso:

- che il Comune di Asti con sede in P.zza San Secondo, 1 - C. F. 00072360050 nella sua qualità di Titolare del trattamento dati ha affidato a _____, con sede in C.F./P.IVA, in forza del contratto “CUP..... CIG..... – **EROGAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) – 2021/2022**” in essere tra le parti, le attività ivi descritte che comportano la conoscenza ed il trattamento di dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito anche solo “Codice”) e del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo in materia di privacy, di seguito anche solo GDPR);
- che l'art. 28 del GDPR attribuisce al Titolare del trattamento la facoltà di ricorrere ad un Responsabile che presenti, per esperienza, capacità ed affidabilità garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che l'art. 4 paragrafo 1 n. 8) del GDPR individua quale Responsabile del Trattamento la persona fisica, la persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- che con Disposizione del Sindaco n. 19 del 4.4.2019, ai sensi dell'art 2 quaterdecies D.lgs 196/2013, così come modificato dal D.lgs 101/2018, il Dirigente del Settore Politiche sociali, Istruzione, Servizi educativi è stato designato dal Titolare Comune di Asti per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni, rientrando, fra gli altri, il compito di individuare, contrattualizzare e nominare i responsabili di trattamento esterni, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 28, par. 3 GDPR 2016/679;

Considerata l'idoneità della _____ rispetto alle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità, richieste dalla legge per la tutela del trattamento dei dati, in relazione alle attività affidategli;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto di nomina il Comune di Asti, qui rappresentato dal Dirigente del Settore Politiche sociali, Istruzione, Servizi educativi dott. Roberto Giolito, in qualità di Designato per specifici compiti e funzioni in forza della Disposizione Sindacale citata nelle premesse (di seguito Designato), nomina _____, nella persona del suo Legale Rappresentante _____, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 2016/679, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

ART. 2 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati disciplinati nel rapporto contrattuale di cui in premessa e nei suoi allegati, si impegna a:

- 1) svolgere le attività oggetto del contratto in conformità alle disposizioni previste del GDPR 2016/679 ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, nonché a rispettare le eventuali istruzioni impartite dal Designato nel corso dell'esecuzione del contratto di che trattasi. Infine, (in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti) ad applicare i provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali. Fermo restante quanto sopra, il Responsabile del trattamento è tenuto ad indicare al Designato, per iscritto, l'esistenza di eventuali obblighi normativi o regolamentari che impongano al medesimo Responsabile di non aderire alle istruzioni fornite dal Designato e/o alla Normativa Privacy;
- 2) mettere in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Tali misure devono essere definite sia in conformità all'art. 32 del GDPR 2016/679, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, e in accordo con il Designato anche con atti successivi ed integrativi del presente atto, che alle ulteriori istruzioni documentate eventualmente fornite dal Designato. Di tali misure, nonché dell'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare e il regime operativo di sicurezza adottato, deve esserne data comunicazione al Designato ed ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta. Il Responsabile si impegna, altresì, a comunicare

prontamente qualsivoglia modifica nel proprio assetto organizzativo o societario che possa avere impatto sull'esito delle verifiche dei requisiti del Responsabile condotte dal Designato.

Il Responsabile si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i dati personali ai sensi del successivo articolo 3, impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei dati personali e dei trattamenti che sono necessari per la prestazione oggetto del contratto di servizio/fornitura/concessione, nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

- 3) redigere il registro delle attività di trattamento, qualora ricorrano i presupposti, in conformità ai requisiti previsti all'art. 30, paragrafo 2 del GDPR 2016/679.

ART. 3 PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

Il Responsabile del trattamento dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, i dati personali sono trattati esclusivamente dal proprio personale. Il Responsabile del trattamento garantisce, altresì, che le persone autorizzate al trattamento dei dati si sono formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e confidenzialità ed abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro.

Il Responsabile si impegna a prevedere corsi di formazione periodici in materia privacy per il proprio personale.

Nell'ipotesi in cui il Contratto *di affidamento* abbia ad oggetto lo svolgimento da parte del Responsabile anche dei servizi di amministrazione di sistema, lo stesso si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento del 27/11/2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, ed in particolare, a:

- a) designare *quale/i amministratore/i di sistema il/i soggetto/i* che, tenuto conto della sua/loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, *è/sono* in possesso dei requisiti richiesti dal Provvedimento sopra citato per assolvere la funzione di amministratore di sistema e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza);
- b) fornire al Designato gli estremi identificativi *dell'/gli amministratore/i di sistema designato/i*, al fine di permettere allo stesso di adempiere, a sua volta, alle prescrizioni dettate dal Provvedimento citato, provvedendo, altresì, ad aggiornare tale elenco ogniqualvolta necessario;
- c) svolgere tutti i controlli sull'operato *dell'/gli amministratore/i di sistema designato/i*, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati *dall'/gli stesso/i amministratore/i di sistema*, in conformità alle previsioni del Provvedimento del Garante.

Il Responsabile si impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsivoglia pregiudizio, danno, spesa, costo o onere e dalle relative azioni giudiziarie in cui quest'ultimo dovesse incorrere a seguito della violazione da parte del Responsabile di uno o più degli obblighi sopra indicati.

Il Responsabile ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati di riferimento per mantenere i rapporti con il Designato per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica e che può essere contattato *al/ai seguente/i indirizzo/i*:

ART. 4 SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Al Responsabile del trattamento è fatto divieto di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento del servizio/fornitura, e quindi subdelegare a terzi parti del trattamento dei dati personali.

OPPURE (DA UTILIZZARE NEL CASO DI VOLONTA' ESPRESSA NELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE)

Il Responsabile del trattamento può richiedere preventivamente autorizzazione specifica al Designato qualora intenda ricorrere ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata alla sottoscrizione di specifico contratto tra Responsabile del trattamento e sub-Responsabile, volto a prevedere gli stessi obblighi imposti dal Designato in materia di protezione dei dati personali e funzioni assegnate al Responsabile in forza del presente atto o nei suoi atti successivi ed integrativi.

ART. 5 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Al fine di consentire al Designato di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR 2016/679, il Responsabile si obbliga a:

- a) comunicare, senza ritardo, ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal GDPR 2016/679 ricevuta direttamente o tramite un sub-Responsabile dagli interessati;
- b) a fornire assistenza al designato nel dare seguito alle richieste ricevute. In questo senso, il Responsabile si impegna, tra l'altro a :
 - cancellare i dati personali a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio da parte dell'Interessato;
 - segnalare quali siano i dati personali in proprio possesso relativi all'Interessato che abbia esercitato il diritto di accesso.
 - fornire assistenza nella fornitura in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei dati personali che riguardano l'Interessato che abbia esercitato il diritto alla portabilità;
 - rettificare i dati personali a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'Interessato;
 - limitare il trattamento dei dati personali a seguito dell'esercizio del diritto di limitazione da parte dell'Interessato;
 - cessare a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte dell'Interessato i trattamenti dei dati personali oggetto della richiesta.

A seguito della cessazione del presente contratto di nomina, qualora il Responsabile sia autorizzato a compiere ulteriori trattamenti dei dati personali ai sensi dell'articolo 9 del presente contratto, si impegna, in particolare con riferimento ai diritti di accesso e rettifica degli interessati, a:

- a) comunicare, senza ritardo, ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta;
- b) fornire assistenza nel dare seguito alle richieste ricevute.

ART. 6 VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile si impegna a comunicare al Designato, per iscritto, al momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo, ogni violazione dei dati personali (*data breach*).

Al fine di consentire al Designato di porre in essere gli adempimenti richiesti dal Codice Privacy e dal GDPR 2016/679 e, in particolare, di effettuare la notifica al Garante Privacy e, laddove la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, la comunicazione agli interessati, la notifica dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) descrizione della natura della violazione dei dati personali;
- b) indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero, almeno approssimativo, di interessati i cui dati personali sono oggetto della violazione;
- c) descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile si obbliga a coadiuvare ed assistere il Designato in ogni attività di investigazione relativa alla violazione subita, nonché di mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate.

ART. 7 VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile si impegna a coadiuvare ed a fornire assistenza al Designato per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale consultazione del Garante Privacy, con riferimento ai trattamenti svolti dall'affidatario in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali.

ART. 8 OBBLIGHI DEL DESIGNATO

Il Designato dichiara e garantisce che:

- a) i dati conferiti al Responsabile sono esatti e aggiornati;
- b) i trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del servizio sono fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettano le condizioni previste dalla normativa privacy;
- c) comunicherà al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento.

ART. 9

DURATA DEL CONTRATTO ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE

Il presente contratto di nomina avrà durata pari a quella del Contratto *di affidamento* e la sua efficacia cesserà alla data in cui quest’ultimo verrà meno per qualsivoglia motivo.

Alla data di cessazione il Responsabile si impegna ad interrompere immediatamente ogni trattamento effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data di cessazione, dovrà restituire o cancellare i dati personali, secondo quanto di volta in volta deciso dal Designato, nonché qualunque copia – in formato cartaceo e/o elettronico – sia stata fatta degli stessi.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, è fatto salvo il diritto del Responsabile di trattare i dati personali anche successivamente alla data di cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile, nei limiti e per la durata da questi previsti previa comunicazione scritta al Designato entro 5 giorni lavorativi dalla data di cessazione.

Il Responsabile si impegna ad assicurare che qualsivoglia sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei dati personali e restituisca o cancelli ogni copia dei dati personali medesimi secondo quanto stabilito dal comma 2 e ferma restando l’applicazione, anche al sub-responsabile, del precedente comma 3.

ART. 10 AUDIT

Al fine di consentire al Titolare del trattamento il rispetto del principio di *accountability* (art. 24, paragrafo 1 del GDPR), il Responsabile rende disponibili al Designato, qualora richiesto, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare l’adempimento degli obblighi previsti dal GDPR 2016/679 e dal presente Contratto di nomina, consentendo al Designato l’esercizio del proprio potere di ispezione, audit o revisione relativamente ai trattamenti dei dati personali effettuati in qualità di Responsabile del trattamento.

Il Responsabile prende atto che i diritti di ispezione, audit o revisione del Designato potranno essere svolti per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni. Il Responsabile dovrà in caso di violazione dei dati informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il Responsabile per la Protezione dei Dati del Titolare del trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti in tal senso dal Contratto, il Responsabile si impegna, altresì, a consegnare al Designato, con cadenza annuale e per iscritto, un rendiconto in ordine all’ottemperanza delle istruzioni ricevute in esecuzione del presente Contratto di nomina, nonché relativamente all’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme alle previsioni del GDPR 2016/679.

Il Responsabile si obbliga, a seguito di richiesta del Designato pervenuta almeno 5 giorni lavorativi precedenti all’ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Designato stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati personali al presente Contratto di nomina e alla normativa privacy.

Il Designato si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del Contratto di nomina e della normativa privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Responsabile.

Il Responsabile si impegna a comunicare al Designato qualsivoglia elemento che possa avere impatto sull'esito di tali attività.

ART. 11 COOPERAZIONE CON IL GARANTE PRIVACY

Il Responsabile si obbliga ad informare il Designato, senza ritardo e per iscritto a fronte di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti.

Il Responsabile si impegna, altresì, a collaborare, su richiesta del Designato, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate al precedente paragrafo e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

ART. 12 TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Designato non può trasferire tutti o alcuni dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Ogni trasferimento dei dati personali, anche all'interno dell'Unione Europea, ivi inclusi i trasferimenti dei dati personali tra il Designato, il Responsabile ed eventuali sub-responsabili, deve avvenire secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 4, comma 1 del presente Contratto di nomina, fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento

ART. 13 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Contratto di nomina o dal GDPR 2016/679 in capo al Responsabile del trattamento dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente ed illimitatamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

L'inadempimento da parte del Responsabile degli obblighi (art. 2 contratto di nomina): di trattare i dati personali esclusivamente al fine di svolgere le prestazioni oggetto del contratto di Accordo Quadro, di rispettare le istruzioni fornite dal Designato nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, di rispettare la normativa privacy relativa all'adempimento dell'obbligo di compilazione del registro dei trattamenti dei dati personali, ed altresì degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 1 del presente Contratto di nomina, comporterà il diritto del Designato di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1453 Codice Civile, nonché il relativo contratto di Accordo Quadro. Resta salva la facoltà per il Comune di Asti di agire in giudizio per i danni causati dall'inadempimento del Responsabile, ivi inclusi i costi sostenuti per la ricerca di un nuovo appaltatore.

In caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 5, comma 1 del presente Contratto di nomina, il Responsabile sarà tenuto alla corresponsione di una penale, ai sensi dell'art. 1382

Codice Civile, pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo su ogni singola violazione (anche in caso di plurime violazioni causate da un unico fatto o atto), fatti salvi ogni altro diritto e/o azione del Titolare, quali - a titolo meramente esemplificativo - il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 14
MODIFICHE DELLA NORMATIVA PRIVACY

Nel caso in cui intervengano modifiche della normativa privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Contratto di nomina, il Designato propone individuare le modifiche del presente Contratto di nomina necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

ART. 15
FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Contratto di nomina sarà esclusivamente competente il Foro di Asti.

Asti,

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Dirigente del Settore Politiche sociali, Istruzione, Servizi educativi

dott. Roberto Giolito _____

IL DESIGNATO _____